



Circ. n.1/2020

Perugia, li 2 gennaio 2020

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: regime fiscale agevolato forfettario - regime agevolato “forfettario” ex art.1 co.54-89 Legge n.190/2014, come modificato ai sensi dell’art.1, commi 691 e 692, Legge 30 dicembre 2019 n.160 (Legge di bilancio 2020) – novità 2020.

Gentile cliente,

Con la legge di bilancio 2020 sono intervenute in via definitiva alcune modifiche al regime forfettario, destinato alle **persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni** di cui all’art.1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

In estrema sintesi, l’art.1 commi 691 e 692 della Legge 30 dicembre 2019 n.160 (Legge di bilancio 2020) modifica il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 per quanto riguarda i **requisiti di accesso e permanenza**, nonché le relative **cause ostative**.

Dal 1 gennaio 2020, il **regime forfettario è applicabile a condizione** che nell’anno precedente:

- a) siano conseguiti **ricavi o percepiti compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a 65.000 euro**;
- b) siano sostenute **spese complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi**, per lavoro accessorio, **per lavoratori dipendenti e collaboratori**, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Riguardo alle **cause ostative**, è reintrodotta la previgente preclusione – già vigente fino al 2018 – relativa alla percezione, nell’anno precedente, di **redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i redditi di pensione, eccedenti 30.000 euro** (art.1, comma 57 lett. d-ter Legge 190/2014). La causa



ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (cfr Circolare Agenzia Entrate n.10E/2016, § 2.3).

Incentivo all'adesione spontanea alla fatturazione elettronica

Si ricorda che il regime forfettario determina automaticamente l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, salvo il caso di prestazione o fornitura nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr Circolare n.9E/2019 § 4.1).

Al fine di incentivare l'adesione facoltativa alla fatturazione elettronica dei contribuenti in regime forfettario, è prevista la **riduzione di un anno, da 5 a 4 anni, del termine di decadenza per l'accertamento ex art. 43 comma 1 DPR n.600/73 per i contribuenti in regime forfettario che hanno emesso fatture esclusivamente in formato elettronico.**

* * *

Requisito di accesso

Possono accedere al regime forfettario sia i contribuenti che iniziano una nuova un'attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi **non superiori a 65.000 euro** sia coloro che hanno già avviato un'attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfettario:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;
- siano sostenute **spese complessivamente superiori a 20.000 euro lordi**, per lavoro accessorio, **per lavoratori dipendenti e collaboratori**, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- percezione, nell'anno precedente, di **redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i redditi di pensione, eccedenti 30.000 euro.**

N.B: il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

* * *

Reddito e tassazione

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un'unica **imposta sostitutiva** in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).

L'aliquota è del **15%**.

Il **reddito imponibile** è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività** nella misura diversificata da un minimo del 40% ad un massimo del 86%, a seconda del **codice ATECO** che contraddistingue l'attività esercitata; le spese sostenute nello svolgimento dell'attività dell'impresa, arte o professione rilevano, dunque, in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all'attività effettivamente esercitata.

Dal reddito così determinato sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge, compresi i contributi versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare.

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l'ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un'**imposta sostitutiva** molto più vantaggiosa: **5%** per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è **necessario che**:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l'accesso al regime.

Regime contributivo INPS agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n.190 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali.

L'art.1, commi 691 e 692 della legge di bilancio 2020 ha modificato, abbiamo visto, alcuni requisiti per l'accesso al regime fiscale agevolato forfettario, cui consegue la facoltà del beneficiario di usufruire anche del **regime previdenziale agevolato (facoltativo)**, al quale non è stata apportata alcuna modifica. Conseguentemente, così come già previsto per l'anno 2019 (cfr. Circolare INPS n.25 del 13 febbraio 2019), detto regime previdenziale agevolato risulta vigente e dunque applicabile anche per il 2020: **riduzione contributiva del 35%**, sul contributo fisso annuo di 3.800 euro circa, calcolato al 24% sul reddito "minimale" di 15.878 euro, mediante **apposita domanda** all'INPS presentata a seguito della ricezione del provvedimento d'iscrizione alla relativa gestione (artigiani o commercianti).

* * *

Adempimenti contabili

L'adozione del regime forfetario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

Coloro che applicano il regime forfetario:

- non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l'Iva sugli acquisti;
- non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva;
- non devono comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- non hanno l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;
- sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica.

Adempimenti ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di:

- numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa.

Adempimenti ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie; tuttavia, ai fini di una corretta amministrazione della propria impresa o attività professionale, la registrazione dei documenti è scelta sempre consigliata, anche al solo fine di monitoraggio e controllo.

Non applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), ma sono tenuti a **fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all'attività svolta.**

Non operano le ritenute alla fonte, pur essendo **obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti**; non subiscono le ritenute, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva.

* * *

Modalità di accesso al regime

Contribuenti già in attività

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Contribuenti che iniziano l'attività

I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l'applicazione del regime, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. Questa comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l'accesso al regime medesimo, ma è sanzionata con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

N.B. L'attestazione della sussistenza del requisito per l'accesso al regime e dell'assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

* * *

Opzione per il regime ordinario IVA

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscime, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L'opzione per il regime ordinario avviene tramite **comportamento concludente**, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. L'omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l'opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. L'opzione per l'applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria assistenza.

Simone Bucaioni

